

# FASCICOLO INFORMATIVO

**Polizza Collettiva n. 2/2011**

## Incendio & Infortunisto

**Contratto di assicurazione in forma collettiva per la copertura dei rischi della civile abitazione derivanti da Incendio e della persona per Infortunisto, riservata ai titolari della Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da**



**(N.B.: la Polizza Collettiva n. 2/2011 è stipulata tra Sivinvest S.p.A. e Wiener Staedtische AG per il tramite dell'intermediario assicurativo abilitato Sivinsurance S.r.l.)**

**Il presente Fascicolo Informativo contenente:**

Nota informativa comprensiva di Glossario

Condizioni Generali di Assicurazione

Modulo di Adesione comprensivo di Informativa sulla Privacy

Allegati: Modulo denuncia sinistro da Incendio; Modulo denuncia sinistro da Infortunisto;

Modulo del cambio di abitazione assicurata

**deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione.**

*Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.*

**N.B.: il presente Fascicolo Informativo deve essere consegnato a cura della Contraente all'Assicurando prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione**

## NOTA INFORMATIVA

# Incendio & Infortunisto

**Contratto di assicurazione in forma collettiva per la copertura dei rischi della civile abitazione derivanti da Incendio e della persona per Infortunisto, riservata ai titolari della Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da SIVINVEST S.p.A.**

*La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.*

*La Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.*

### GLOSSARIO

**ASSICURATO:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, titolare della Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da SIVINVEST S.p.A..

**ASSICURAZIONE:** contratto di assicurazione in forma collettiva; l'assicurazione è emessa senza alcun onore economico per i titolari della Card Servizi Mediazione Creditizia.

**CARD SERVIZI MEDIAZIONE CREDITIZIA:** carta servizi rilasciata da SIVINVEST S.p.A. ai Clienti della SIVINVEST S.p.A. stessa (definiti "titolari della Card Servizi Mediazione Creditizia") che richiedono il servizio di mediazione creditizia disciplinato dal relativo regolamento.

**CONTRAENTE (la):** soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero la SIVINVEST S.p.A., in favore dei titolari della Card Servizi.

**INDENNIZZO:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**POLIZZA COLLETTIVA:** documento che prova l'assicurazione tramite il contratto in forma collettiva stipulato tra la Contraente e la Società di Assicurazione per il tramite dell'intermediario assicurativo abilitato SIVINSURANCE S.r.l..

**PREMIO:** somma dovuta dalla Contraente alla Società.

**SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SOCIETA' (IMPRESA):** WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

**N.B.:** per il significato degli altri termini si rinvia alla Sezione Definizioni delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

#### **1. Informazioni generali**

La Società WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, appartenente al gruppo Vienna Insurance Group ed iscritta al Registro delle società presso il Tribunale del commercio di Vienna con il n. FN 333376j, ha:

- Sede legale e direzione in Schottenring 30 • A-1010 Vienna (Austria);
- Sede secondaria per l'Italia (Rappresentanza generale) in Via Vittor Pisani 27 • I-20124 Milano (Italia);

- Direzione per l'Italia in Via Cristoforo Colombo 112 • I-00147 Roma (Italia) • Telefono +39-06-5107011 • Fax +39-06-51070129 • sito internet: [www.wieneritalia.com](http://www.wieneritalia.com) • e-mail: [wiener@wieneritalia.com](mailto:wiener@wieneritalia.com)

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'ISVAP, con il numero I-00089.

## **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni**

Patrimonio netto: 527,7 milioni di euro di cui 10,0 relativi al capitale sociale e 517,7 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità relativo alla gestione danni: 219,12%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente in Austria.

I dati sopra riportati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2010).

Si fa presente che nel gruppo Vienna Insurance Group è stata realizzata nel mese di agosto 2010 una ristrutturazione societaria (scissione) attraverso la separazione delle attività direttive del Gruppo dall'esercizio operativo. L'intero esercizio assicurativo è stato trasferito a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group a titolo di successione nei rapporti giuridici – vale a dire salvaguardando tutti gli obblighi e diritti.

**Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione degli aggiornamenti relativi alla situazione patrimoniale della Società stessa.**

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

La Contraente, SIVINVEST S.p.A., Società di Mediazione Creditizia iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi presso Banca d'Italia n. 32789 del 02/08/2004 ed al Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi presso ISVAP n. E00030137, intende offrire ai titolari della Card Servizi Mediazione Creditizia (rilasciata dalla Contraente stessa) che ne facciano richiesta una assicurazione per la copertura dei rischi alla civile abitazione ed alla persona derivanti dagli eventi e con le modalità e i limiti specificati nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Per aderire al contratto di assicurazione in forma collettiva, i titolari della Card Servizi compilano e sottoscrivono il Modulo di Adesione al fine di consentire l'esatta individuazione dei rischi da assicurare e la verifica della loro assicurabilità. L'assicurazione è emessa, senza alcun onere economico per i titolari della Card Servizi, in base ad una specifica Polizza Collettiva stipulata tra la Contraente e la Società di Assicurazione per il tramite dell'intermediario assicurativo abilitato SIVINSURANCE S.r.l..

Per il singolo Assicurato l'assicurazione ha durata 12 mesi dal momento della entrata in vigore della copertura assicurativa. Il contratto non può essere tacitamente prorogato; pertanto alla fine del periodo annuale di assicurazione l'Assicurato deve sottoscrivere un nuovo Modulo di Adesione se desidera le coperture assicurative.

### **Avvertenza:**

- *La Contraente o la Società possono disdire la Polizza Collettiva mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della scadenza annuale; per il singolo Assicurato l'assicurazione rimane in vigore fino alla scadenza del proprio periodo annuale salvo recesso per sinistro da parte della Società.*
- *Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva una nuova Card Servizi Mediazione Creditizia la copertura assicurativa cessa alla scadenza del periodo annuale di assicurazione.*

- *Nel caso in cui l'Assicurato compia il settantacinquesimo anno di età nel corso del periodo annuale di assicurazione la copertura assicurativa cessa alla scadenza del periodo annuale di assicurazione, senza possibilità di rinnovare la copertura assicurativa.*

Si rinvia all'art.7 - Entrata in vigore delle coperture assicurative e all'art.11 - Durata per il singolo Assicurato e disdetta delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme Comuni, per gli aspetti di dettaglio.

### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

L'assicurazione copre i rischi della civile abitazione derivanti da incendio e della persona per infortunio.

Più precisamente i rischi coperti sono articolati nelle due seguenti Sezioni:

- **Sezione Incendio:** assicura i beni di proprietà o in locazione all'Assicurato (abitazione e contenuto) per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi e con i limiti indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione (per l'assicurazione contro i danni da Incendio si applica la clausola di assicurazione di secondo rischio; più precisamente in base all'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, la copertura assicurativa della Sezione Incendio sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni ossia per la parte di danno che supera l'indennizzo dovuto dagli altri assicuratori);
- **Sezione Infortuni:** indennizza l'Assicurato per i danni da infortunio intervenuti per gli eventi e con i limiti indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per i dettagli delle garanzie dell'assicurazione, che sono sempre operanti e non possono essere modificate dall'Assicurato, si rinvia agli appositi articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Sezione Incendio: art.1 - Cose assicurate, art.2 - Oggetto dell'assicurazione e art.7 - Rischio locativo;
- Sezione Infortuni: art.1 - Oggetto dell'assicurazione e rischio assicurato, art.4 - Rischio volo, art.5 - Rischio guerra.

#### **Avvertenza:**

*Nell'assicurazione sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.*

Le principali esclusioni sono riportate nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Sezione Incendio: art.3 - Caratteristiche del fabbricato e dei locali dell'abitazione, art.4 - Esclusioni;
- Sezione Infortuni: art.2 - Esclusioni, art.3 - Persone non assicurabili e limiti di età, art.4 - Rischio volo, art.5 - Rischio guerra e art.6 - Infortuni occorsi durante il servizio militare.

#### **Avvertenza:**

*L'Assicurazione prevede, al verificarsi degli eventi assicurati, limiti di copertura assicurativa e di indennizzo.*

Di seguito sono indicati gli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione cui far riferimento per gli aspetti di maggior dettaglio:

- Sezione Incendio: art.15 - Altre assicurazioni (clausola di assicurazione di secondo rischio), art.16 - Percentuale di danno oltre la quale agisce la copertura assicurativa e art.17 - Limite massimo dell'indennizzo (somma assicurata); inoltre all'art.20 - Cambio dell'abitazione nel periodo assicurativo è previsto che in caso di cambio di abitazione nel corso del periodo annuale di assicurazione la copertura assicurativa si trasferisca sulla nuova abitazione con le condizioni e le modalità riportate nell'articolo stesso;
- Sezione Infortuni: art.8 - Limite per evento catastrofe (sinistri catastrofali), art.9 - Morte da infortunio (somma assicurata), art.10 - Morte presunta (somma assicurata), art.11 - Invalidità

Permanente Totale (somma assicurata) e art.12 - Non cumulabilità di indennità per invalidità permanente totale e morte.

## ESEMPLIFICAZIONI NUMERICHE

### Sezione Incendio (assicurazione "Fabbricato")

Esemplificazione numerica della copertura relativa all'abitazione che illustra: il meccanismo di funzionamento dell'assicurazione di secondo rischio e relativa franchigia, la percentuale di danno oltre la quale agisce la copertura assicurativa ed i limiti di indennizzo, rispettivamente riportati all'art.15 - Altre assicurazioni (clausola di assicurazione di secondo rischio), all'art.16 - Percentuale di danno oltre la quale agisce la copertura assicurativa e all'art.17 - Limite massimo dell'indennizzo (somma assicurata) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Incendio.

#### Esempio numerico (non opera il limite di indennizzo)

##### IPOSTESI

- valore dell'abitazione a nuovo = 300.000 Euro
- ammontare del danno = 200.000 Euro
- percentuale danno subita dall'abitazione = 66% (la Società indennizza solo per danni superiori al 60%)
- somma assicurata con altro assicuratore che applica la regola proporzionale: 270.000 Euro
- franchigia applicata dall'altro assicuratore (5% dell'ammontare del danno): 10.000 Euro
- somma assicurata con la Società e limite massimo di indennizzo: 36.000 Euro (la Società applica la clausola di "primo rischio assoluto")

##### CONTEGGI DI LIQUIDAZIONE DANNO

- indennizzo dell'altro assicuratore (\*): 180.000 Euro =  $(270.000/300.000) \times 200.000$  Euro (applicazione della regola proporzionale)
- indennizzo effettivo corrisposto dall'altro assicuratore: 170.000 Euro (180.000 Euro – franchigia di 10.000 Euro)
- indennizzo da parte della Società (\*\*): 20.000 Euro

ammontare del danno (a)	indennizzo effettivo corrisposto dall'altro assicuratore (b)	franchigia applicata dall'altro assicuratore (c)	ammontare del danno non indennizzato dall'altro assicuratore (d)=(a)-(b)-(c)	indennizzo della Società (e)=(d)
€200.000	€170.000	€10.000	€20.000	<b>€20.000</b>

**Viene pertanto indennizzato all'Assicurato l'intero importo del danno al netto della franchigia.**

#### Esempio numerico (opera il limite di indennizzo)

##### IPOSTESI

- valore dall'abitazione a nuovo = 300.000 Euro
- ammontare del danno = 200.000 Euro
- percentuale danno subita dall'abitazione = 66% (la Società indennizza solo per danni superiori al 60%)
- somma assicurata con altro assicuratore che applica la regola proporzionale: 225.000 Euro
- franchigia applicata dall'altro assicuratore (5% dell'ammontare del danno): 10.000 Euro
- somma assicurata con la Società e limite massimo di indennizzo: 36.000 Euro (la Società applica la clausola di "primo rischio assoluto")

## CONTEGGI DI LIQUIDAZIONE DANNO

- indennizzo dell'altro assicuratore (\*): 150.000 Euro =  $(225.000/300.000) \times 200.000$  Euro (applicazione della regola proporzionale)
- indennizzo effettivo corrisposto dall'altro assicuratore: 140.000 Euro (150.000 Euro – franchigia di 10.000 Euro)
- indennizzo da parte della Società (\*\*): 36.000 Euro

ammontare del danno (a)	indennizzo effettivo corrisposto dall'altro assicuratore (b)	franchigia applicata dall'altro assicuratore (c)	ammontare del danno non indennizzato dall'altro assicuratore (d)=(a)-(b)-(c)	indennizzo della Società (limite massimo di indennizzo €36.000) (e)
€200.000	€140.000	€10.000	€50.000	€36.000

**Poiché il limite massimo di indennizzo della Società è di 36.000 Euro, rimane a carico dell'Assicurato oltre alla franchigia di 10.000 Euro anche l'importo di 14.000 Euro, dato dalla differenza tra ammontare del danno non indennizzato dall'altro assicuratore e il limite massimo dell'indennizzo corrisposto dalla Società.**

- (\*) a norma dell'art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Incendio l'assicurazione è a secondo rischio; più precisamente il presente contratto di assicurazione in forma collettiva è complementare ad eventuali garanzie assicurative fornite da altri assicuratori sugli stessi beni, nel senso che questa assicurazione di secondo rischio opera solo per la parte di danno che supera l'indennizzo dovuto dagli altri assicuratori.
- (\*\*) a norma dell'art.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione della Sezione Incendio l'indennizzo è a primo rischio assoluto pertanto l'assicurazione è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 (Assicurazione parziale) del Codice Civile.

**N.B.: per il "Contenuto" dell'abitazione si applica la stessa metodologia sopra esemplificata per l'assicurazione "Fabbricato", tenuto conto però che il limite massimo di indennizzo è di 9.000,00 Euro.**

**Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.16 - Percentuale di danno oltre la quale agisce la copertura assicurativa e all'art.17 - Limite massimo dell'indennizzo (somma assicurata) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Incendio.**

### Sezione Infortuni

**Esemplificazione numerica della copertura relativa all'infortunio che illustra il grado di invalidità e la somma indennizzabili di cui all' art.11 - Invalidità Permanente Totale (somma assicurata) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Infortuni.**

#### **Esempio numerico**

- grado di invalidità permanente totale accertato = 75% (la Società indennizza solo per un grado di invalidità uguale o superiore al 70%)
- indennizzo da parte della Società (\*\*\*) = 15.000 Euro (somma assicurata).

(\*\*\*)a seguito di infortunio che provochi la morte dell'Assicurato oppure un grado di invalidità permanente totale accertato uguale o superiore al 70%, la Società corrisponde un indennizzo di importo fisso pari a 15.000 Euro.

**Per gli aspetti di dettaglio circa la determinazione del grado di danno si rinvia all'art.11 - Invalidità Permanente Totale (somma assicurata) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Infortuni.**

#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

##### **Avvertenza:**

- *Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Assicurato, da quest'ultimo rese in sede di sottoscrizione del Modulo di Adesione, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi).*
- *L'Assicurato (o la Contraente) che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.*

Si rinvia all'art.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme Comuni ed all'art.10 - Esagerazione dolosa del danno delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Incendio, per gli aspetti di dettaglio.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto all'art.4 - Aggravamento del rischio ed all'art.5 - Diminuzione del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione- Norme Comuni, nonché degli artt.1897 (Diminuzione del rischio) e 1898 (Aggravamento del rischio) del Codice Civile.

Di seguito si forniscono, a titolo esemplificativo, due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio con conseguente non assicurabilità del rischio stesso:

- **Sezione Incendio:** costituisce aggravamento del rischio e quindi, in base alle Condizioni Generali di Assicurazione, non è assicurabile il fabbricato che muti destinazione d'uso; a titolo di esempio il piano seminterrato del fabbricato viene trasformato in garage pubblico e conseguentemente viene superato il limite di un terzo di utilizzo del fabbricato per attività lavorative;
- **Sezione Infortuni:** costituisce aggravamento del rischio e quindi, in base alle Condizioni Generali di Assicurazione, non è assicurabile l'Assicurato che divenga tossicodipendente.

#### **6. Premi**

Il premio annuo, non frazionabile, relativo alla singola copertura assicurativa viene corrisposto alla Società dalla Contraente secondo le modalità previste all'art.8 - Pagamento del premio delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme Comuni.

##### **Avvertenza:**

*L'assicurazione non prevede la possibilità di applicare sconti di premio.*

#### **7. Rivalse**

**Per la Sezione Incendio e per la Sezione Infortuni la Società si avvale del diritto di surrogazione di cui all'art.1916 (Diritto di surrogazione dell'Assicuratore) del Codice Civile, come indicato all'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme Comuni.**

#### **8. Diritto di recesso**

##### **Avvertenza:**

*L'assicurazione prevede sia per la Contraente che per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal*

*pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.*

Si rinvia all'art.12 - Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione - Norme Comuni, per gli aspetti di dettaglio.

### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art.2952 (Prescrizione in materia di assicurazione) del Codice Civile.

#### **Avvertenza:**

Resta fermo quanto previsto dall'art.1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro o del salvataggio perde il diritto all'indennità, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

### **10. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

### **11. Regime fiscale**

L'assicurazione è soggetta ad imposta ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

#### **Avvertenza:**

#### **Sezione Incendio:**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne **avviso entro tre giorni** da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, per iscritto alla Società, avvalendosi dell'apposito "Modulo denuncia sinistro da Incendio" allegato al Fascicolo Informativo.

Per gli aspetti di dettaglio sul contenuto della denuncia e sui documenti da allegare alla denuncia stessa si rinvia all'art.9 - Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Incendio. Inoltre per gli aspetti di dettaglio sulla valutazione e sul pagamento del sinistro si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Incendio: art.5 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto; art.6 - Ispezione delle cose assicurate e art.18 - Pagamento dell'indennizzo.

#### **Sezione Infortuni:**

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne **avviso entro tre giorni** da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, per iscritto alla Società, avvalendosi dell'apposito "Modulo denuncia sinistro da Infortunio" allegato al Fascicolo Informativo.

Per gli aspetti di dettaglio sul contenuto della denuncia e sui documenti da allegare alla denuncia stessa si rinvia all'art.13 - Denuncia dell'infortunio delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Infortunio.

I criteri di indennizzabilità sono riportati all'art.14 - Criteri di indennizzabilità delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Infortunio.

**L'inadempimento degli obblighi relativi all'avviso di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.**

**Avvertenza:**

**Sezione Incendio:** *nel caso in cui per la valutazione del danno si proceda alla nomina dei periti, le spese relative al perito sono sostenute dalla parte che lo ha nominato; quelle del terzo perito sono ripartite a metà tra la Società e l'Assicurato.*

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.8 - Onorario periti, all'art.11 - Procedura per la valutazione del danno e, relativamente alle procedure liquidative, al citato art.9 - Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Incendio.

**Sezione Infortuni:** *in caso di infortunio le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto. In caso di controversie la Società e l'Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico designato per l'arbitrato irrituale, contribuendo per la metà delle spese e competenza per il terzo medico.*

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.13 - Denuncia dell'infortunio e all'art.15 - Controversie - Arbitrato irrituale delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Infortuni.

**13. Reclami**

Eventuali reclami nei confronti della Società riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG**

Direzione per l'Italia – Servizio Clienti

Via Cristoforo Colombo 112 – 00147 Roma

Telefax N. +39 06 51070129 – e-mail: [wienener@wieneneritalia.com](mailto:wienener@wieneneritalia.com)

Per i reclami già presentati direttamente alla Società che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte della Società stessa o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, ci si può rivolgere direttamente all'ISVAP.

Nei reclami indirizzati all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.000, deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finances-retail/finnet/index.en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index.en.htm)).

Fermo quanto sopra, la Contraente, l'Assicurato o i Beneficiari possono rivolgersi anche all'Organo di vigilanza sulle assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto-Wagner-Platz 5 A-1090 Wien.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

Nel caso di necessità di ricevere informazioni sulla propria posizione assicurativa, o di segnalazioni di disservizi, la Contraente o l'Assicurato possono chiamare il Call Center al:

**14. Arbitrato****Sezione Incendio (Mandato ai periti)**

**Avvertenza:** *nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata dai periti, ai sensi dell'art.11 - Procedura per la valutazione del danno, lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione*

*Incendio, i risultati delle operazioni di verifica dell'esistenza, qualità e quantità dei beni assicurati e determinazione del relativo valore nonché la stima e la liquidazione del danno e delle relative spese sono obbligatori per l'Assicuratore, l'Assicurato ed eventualmente la Contraente i quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; rimane impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.*

Si rinvia all'art.12 - Mandato dei periti delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Incendio per gli aspetti di dettaglio.

### **Sezione Infortuni (Arbitrato irrituale)**

**Avvertenza:** *in caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado d'invalidità permanente la Società, l'Assicurato o suoi aventi diritto si obbligano a devolvere la controversia ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici dove è il luogo di residenza dell'Assicurato. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per la Società e l'Assicurato.*

Si rinvia all'art.15 - Controversie - Arbitrato irrituale delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Infortuni per gli aspetti di dettaglio.

\* \* \*

**WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Generale

**Paolo Masci**



## Condizioni Generali di Assicurazione

# Incendio & Infortunisto

**Contratto di assicurazione in forma collettiva per la copertura dei rischi della civile abitazione derivanti da Incendio e della persona per Infortunio, riservata ai titolari della Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da SIVINVEST S.p.A.**

### PREMESSA

#### Premesso che:

la **Contraente, SIVINVEST S.p.A.**, Società di Mediazione Creditizia iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi presso Banca d'Italia n. 32789 del 02/08/2004 ed al Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi presso ISVAP n. E00030137, intende offrire ai titolari della Card Servizi Mediazione Creditizia (rilasciata dalla Contraente stessa) che ne facciano richiesta una assicurazione per la copertura dei rischi alla civile abitazione ed alla persona derivanti dagli eventi e con le modalità e i limiti specificati nelle seguenti Condizioni Generali di Assicurazione. Per aderire al contratto di assicurazione in forma collettiva, i titolari della Card Servizi compilano e sottoscrivono il Modulo di Adesione al fine di consentire l'esatta individuazione dei rischi da assicurare e la verifica della loro assicurabilità. L'assicurazione è emessa, senza alcun onore economico per i titolari della Card Servizi, in base ad una specifica Polizza Collettiva stipulata tra la Contraente e la Società di Assicurazione per il tramite dell'intermediario assicurativo abilitato SIVINSURANCE S.r.l.;

la **Società (di Assicurazione), WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group**, è disposta a prestare le coperture assicurative di cui sopra come meglio precisato nelle seguenti Condizioni Generali di Assicurazione. La Società di Assicurazione, appartenente al gruppo Vienna Insurance Group ed iscritta al Registro delle società presso il Tribunale del commercio di Vienna con il n. FN 333376i, ha:

- Sede legale e direzione in Schottenring 30 • A-1010 Vienna (Austria);
- Sede secondaria per l'Italia (Rappresentanza generale) in Via Vittor Pisani 27 • I-20124 Milano (Italia)
- Direzione per l'Italia in Via Cristoforo Colombo 112 • I-00147 Roma (Italia) • Telefono +39-06-5107011 • Fax +39-06-51070129 • sito internet: [www.wieneritalia.com](http://www.wieneritalia.com) • e-mail: [wiener@wieneritalia.com](mailto:wiener@wieneritalia.com)

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'ISVAP, con il numero I-00089;

**l'Assicurato** è ciascun titolare della Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da SIVINVEST S.p.A. che aderisce con la sottoscrizione del Modulo di Adesione al contratto in forma collettiva di cui si riportano di seguito le Condizioni Generali di Assicurazione;

## **INDICE delle Condizioni Generali di Assicurazione**

SEZIONE DEFINIZIONI .....	4
NORME COMUNI ALLA SEZIONE INCENDIO ED ALLA SEZIONE INFORTUNI .....	6
Art. 1 - Definizioni.....	6
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	6
Art. 3 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori.....	6
Art. 4 - Aggravamento del rischio.....	6
Art. 5 - Diminuzione del rischio .....	6
Art. 6 - Assicurazione per conto altrui .....	6
Art. 7 - Entrata in vigore delle coperture assicurative.....	6
Art. 8 - Pagamento del premio .....	7
Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione e comunicazioni .....	7
Art. 10 - Periodo annuale di assicurazione .....	7
Art. 11 - Durata per il singolo Assicurato e disdetta.....	7
Art. 12 - Recesso in caso di sinistro .....	7
Art. 13 - Diritto di surrogazione.....	8
Art. 14 - Foro Competente .....	8
Art. 15 - Oneri fiscali.....	8
Art. 16 - Rinvio alle norme.....	8
SEZIONE INCENDIO .....	9
Art. 1 - Cose assicurate .....	9
Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione .....	9
Art. 3 - Caratteristiche del fabbricato e dei locali dell'abitazione .....	10
Art. 4 - Esclusioni .....	10
Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto .....	10
Art. 6 - Ispezione delle cose assicurate .....	11
Art. 7 - Rischio locativo.....	11
Art. 8 - Onorario periti.....	11
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro.....	11
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno .....	12
Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno.....	12
Art. 12 - Mandato dei periti.....	12
Art. 13 - Valore delle cose assicurate .....	13

Art. 14 - Determinazione del danno .....	13
Art. 15 - Altre assicurazioni (clausola di assicurazione di secondo rischio).....	13
Art. 16 - Percentuale di danno oltre la quale agisce la copertura assicurativa .....	14
Art. 17 - Limite massimo dell'indennizzo (somma assicurata) .....	14
Art. 18 - Pagamento dell'indennizzo .....	14
Art. 19 - Proprietà comune .....	14
Art. 20 - Cambio dell'abitazione nel periodo assicurativo .....	14
SEZIONE INFORTUNI .....	16
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione e rischio assicurato.....	16
Art. 2 - Esclusioni .....	16
Art. 3 - Persone non assicurabili e limiti d'età.....	17
Art. 4 - Rischio volo.....	17
Art. 5 - Rischio guerra .....	18
Art. 6 - Infortuni occorsi durante il servizio militare .....	18
Art. 7 - Limiti territoriali.....	18
Art. 8 - Limite per evento catastrofe (sinistri catastrofali) .....	18
Art. 9 - Morte da infortunio (somma assicurata) .....	18
Art. 10 - Morte Presunta (somma assicurata) .....	19
Art. 11 - Invalidità Permanente Totale (somma assicurata).....	19
Art. 12 - Non cumulabilità di indennità per invalidità permanente totale e morte.....	19
Art. 13 - Denuncia dell'infortunio .....	19
Art. 14 - Criteri di indennizzabilità.....	20
Art. 15 - Controversie – Arbitrato irrituale.....	20

## SEZIONE DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, riportati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, viene convenzionalmente attribuito il significato di seguito precisato:

**AGENZIA:** Agenzia alla quale è assegnata la Polizza Collettiva, indicata nel Modulo di Adesione;

**ASSICURATO:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, titolare della Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da SIVINVEST S.p.A.;

**ASSICURAZIONE:** contratto di assicurazione in forma collettiva; l'assicurazione è emessa senza alcun onore economico per i titolari della Card Servizi;

**ATTO DI TERRORISMO:** atto che prevede l'uso della forza o violenza e/o minaccia, che abbia motivi politici, religiosi, ideologici od etnici e che sia perpetrato da una persona o un gruppo di persone che agisca per conto proprio, oppure su incarico o collegamento con una o più organizzazioni, con uno o più governi e con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa;

**BENEFICIARIO:** l'erede dell'Assicurato, o altro soggetto da questi designato, al quale la Società deve corrispondere la somma assicurata in caso di morte dell'Assicurato per infortunio;

**CONTENUTO:** complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione;

**CONTRAENTE (la):** soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero la SIVINVEST S.p.A., in favore dei titolari della Card Servizi ;

**ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

**FABBRICATO:** costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, pozzi, box, cantine, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili, ma esclusi parchi ed alberi di alto fusto), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, pannelli solari, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune;

**FRANCHIGIA:** parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

**IMPLOSIONE:** repentino cedimento di contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;

**INCENDIO:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi;

**INCOMBUSTIBILI:** sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

**INDENNIZZO:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**INFORTUNIO:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l'Invalidità permanente;

**INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE:** perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione (nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione si considera totale una invalidità generante un grado di invalidità uguale o superiore al 70%);

**MODULO DI ADESIONE:** modulo che viene sottoscritto dalla persona fisica per l'adesione al contratto in forma collettiva;

**POLIZZA COLLETTIVA:** documento che prova l'assicurazione tramite il contratto in forma collettiva;

PREMIO: somma dovuta dalla Contraente alla Società;

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: assicurazione prestata senza l'applicazione della regola proporzionale (articolo 1907 del Codice Civile);

RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro;

SECONDO RISCHIO (o ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO): contratto di assicurazione contro i danni complementare ad altra garanzia assicurativa, nel senso che l'assicurazione di secondo rischio è operante solo per la parte di danno che supera l'indennizzo dovuto da altri assicuratori;

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

SOCIETA': WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group;

TETTO: insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

#### **Art. 1 - Definizioni**

I termini riportati nella Sezione Definizioni si applicano alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e devono intendersi qui integralmente richiamati.

#### **Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell'Assicurato, da quest'ultimo rese in sede di sottoscrizione del Modulo di Adesione, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **Art. 3 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori**

L'Assicurato (o la Contraente) è esonerato dall'obbligo di comunicare per iscritto a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

**In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt.1910 e 1913 del Codice Civile.**

**Per il rischio incendio si applica la clausola di "Assicurazione di secondo rischio" riportata all'art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Incendio.**

#### **Art. 4 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato (o la Contraente) deve dare immediatamente comunicazione scritta alla Società di qualsiasi aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

#### **Art. 5 - Diminuzione del rischio**

L'Assicurato (o la Contraente) deve dare immediatamente comunicazione scritta alla Società di qualsiasi diminuzione del rischio.

In caso di accertata diminuzione del rischio la Società, ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione. Alternativamente la Società ha la facoltà di non accettare il rinnovo dell'assicurazione.

#### **Art. 6 - Assicurazione per conto altrui**

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui, pertanto gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art.1891 del Codice Civile.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e la Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore delle coperture assicurative**

**Per il singolo Assicurato le coperture assicurative entrano in vigore alle ore 24 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza Collettiva del Modulo di Adesione, purché:**

- sia stata sottoscritta e pagata la Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da SIVINVEST S.p.A.;
- sia stato compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto il Modulo di Adesione;
- sia assicurabile il rischio in base alle caratteristiche dell'Assicurato e dei beni da assicurare, indicate nel Modulo di Adesione; qualora nel Modulo di Adesione venga data una risposta negativa ("NO") ad una delle domande della copertura assicurativa della Sezione Incendio la relativa copertura non entra in vigore; ugualmente si opera per la copertura assicurativa della Sezione Infortuni.

Le coperture assicurative della Sezione Incendio e della Sezione Infortuni non sono necessariamente abbinate, ne consegue che l'esclusione di una delle due coperture non comporta l'esclusione anche dell'altra.

**In ogni caso la Società si riserva la facoltà di non accettare il rischio, qualora dalle verifiche delle informazioni riportate nel Modulo di Adesione rilevi che i rischi derivanti da incendio e/o infortunio non sono assicurabili; in tal caso invia una specifica comunicazione scritta sia all'Assicurato che alla Contraente contenente le motivazioni di non accettazione del rischio stesso.**

#### **Art. 8 - Pagamento del premio**

Il pagamento del premio annuo per ogni singola copertura assicurativa viene effettuato direttamente dalla Contraente alla Società. In caso di mancato pagamento del premio da parte della Contraente l'assicurazione non entra in vigore.

#### **Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione e comunicazioni**

Le eventuali modificazioni e comunicazioni previste dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 10 - Periodo annuale di assicurazione**

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno dalla data di entrata in vigore delle coperture assicurative.

#### **Art. 11 - Durata per il singolo Assicurato e disdetta**

Per il singolo Assicurato l'assicurazione ha durata 12 mesi dal momento della entrata in vigore della copertura assicurativa. **Il contratto non può essere tacitamente prorogato, pertanto alla fine del periodo annuale di assicurazione l'Assicurato deve sottoscrivere un nuovo Modulo di Adesione se desidera le coperture assicurative.**

L'assicurazione rimane in vigore fino alla scadenza del proprio periodo annuale, salvo che la Società non receda in caso di sinistro.

Qualora l'Assicurato non sottoscriva una nuova Card Servizi Mediazione Creditizia, la copertura assicurativa cessa alla scadenza del periodo annuale di assicurazione.

Nel caso in cui l'Assicurato compia il settantacinquesimo anno nel corso del periodo annuale di assicurazione, la copertura assicurativa della Sezione Infortuni cessa alla scadenza di detto periodo annuale di assicurazione.

#### **Art. 12 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e fino al sessantesimo giorno dal pagamento dell'indennizzo o dalla contestazione formale del sinistro la Contraente, l'Assicurato o la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione a tutte le altre parti a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dalla Contraente o dall'Assicurato ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi la Società rimborsa alla Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio versata, al netto delle imposte, relativa al periodo di garanzia non goduto.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Contraente, dell'Assicurato o della Società non potranno essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

In caso di sinistro derivante da eventi considerati nella Sezione Incendio il recesso ha efficacia limitatamente al rischio relativo all'abitazione civile e suo contenuto.

In caso di sinistro derivante da eventi considerati nella Sezione Infortuni il recesso ha efficacia limitatamente al rischio relativo alla persona.

### **Art. 13 - Diritto di surrogazione**

La Società si avvale del diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili.

### **Art. 14 - Foro Competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove è la residenza dell'Assicurato.

### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente, dell'Assicurato, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

### **Art. 16 - Rinvio alle norme**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## SEZIONE INCENDIO

### Art. 1 - Cose assicurate

Con il presente contratto si intendono assicurati i beni che rientrano nelle seguenti partite:

- **“Fabbricato”**: abitazione di proprietà dell’Assicurato, avente le caratteristiche di cui al successivo art.3 - Caratteristiche del fabbricato e dei locali dell’abitazione, ubicata nel luogo indicato nel Modulo di Adesione, e sue dipendenze, anche staccate, poste negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato;
- **“Rischio Locativo”**: abitazione in locazione all’Assicurato, avente le caratteristiche di cui al successivo art.3 - Caratteristiche del fabbricato e dei locali dell’abitazione, ubicata nel luogo indicato nel Modulo di Adesione, e sue dipendenze, anche staccate, poste negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato; come meglio definito all’art.7 - Rischio locativo della presente Sezione;
- **“Contenuto”**: quanto posto all’interno dell’abitazione, di proprietà o in locazione all’Assicurato, ubicata nel luogo indicato nel Modulo di Adesione, e sue dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato.

Nel “Contenuto” si definiscono inoltre:

- cose tecniche: apparecchiature ottiche, foniche, telefoniche, televisive ed elettroniche, non fisse e non facenti parte dell’immobile;
- cose di pregio: quadri, tappeti, oggetti d’arte, pellicce, raccolte o collezioni il cui valore unitario sia superiore a 500,00 Euro. Le cose costituenti raccolta o collezione sono considerate un unico oggetto;
- cose professionali: mobili, arredamento, attrezzature (anche tecniche) dell’ufficio o studio professionale costituente un tutt’uno con l’abitazione, purché relativo ad attività professionale esercitata dall’Assicurato;
- gioielli: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant’altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura.

Non sono assicurabili cose di pregio e gioielli riposti nelle pertinenze non comunicanti con l’abitazione assicurata.

Qualora l’Assicurato sia locatario dell’abitazione, si intendono comprese le opere di miglioria apportate dallo stesso all’abitazione.

Sono in ogni caso esclusi: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; archivi, documenti, disegni, registri inerenti all’ufficio; i beni registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di assicurazione di cui agli artt.122 e 123 del Codice delle Assicurazioni Private.

**Per ciascuna delle suddette partite, all’art.16 della presente Sezione è indicata la percentuale di danno oltre la quale agisce la copertura assicurativa ed al successivo art.17 sono indicati i limiti massimi dell’indennizzo.**

**Come indicato rispettivamente agli artt.15 e 17 della presente Sezione la garanzia è prestata a “secondo rischio” e l’indennizzo è a “primo rischio assoluto”.**

### Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione

La Società, con la presente Polizza Collettiva, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

1. incendio, compresi i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio medesimo;
2. fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;

3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
5. caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
6. onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

### **Art. 3 - Caratteristiche del fabbricato e dei locali dell'abitazione**

Il fabbricato, in base a quanto indicato nel Modulo di Adesione alla voce "Struttura e caratteristiche del fabbricato relativo all'abitazione da assicurare", deve essere costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o in muratura, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati l'utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, solai e armature del tetto, e comunque l'uso di diverse caratteristiche costruttive e/o materiali combustibili, per una superficie complessiva non superiore a 1/5 del totale delle pareti esterne e dell'area coperta.

**Sono comunque esclusi dalla presente copertura assicurativa i fabbricati che non rispondono ai sopraindicati requisiti ed i fabbricati che per più di un terzo della loro superficie complessiva vengono utilizzati per attività lavorative.**

Il fabbricato deve essere ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

### **Art. 4 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) verificatisi in conseguenza di implosione;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- e) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate, cedimento, franamento e smottamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### **Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

L'Assicurato (o la Contraente) deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto. Spetta in particolare all'Assicurato (o alla Contraente) compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e la Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo (art.1891 del Codice Civile). L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 6 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni anche attraverso la compilazione di specifici formulari predisposti dalla Società.

### **Art. 7 - Rischio locativo**

Qualora l'Assicurato non sia proprietario dell'abitazione assicurata, la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti cagionati al "Fabbricato" ed al "Contenuto" da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione ai locali da questi tenuti in locazione.

Nei termini sopra indicati, oltre all'Assicurato, sono assicurati anche i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia.

Al rischio locativo si applicano, ove operanti, tutti gli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla presente Sezione.

### **Art. 8 - Onorario periti**

La Società non rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Collettiva, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato.

### **Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
- b) **dare avviso entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, per iscritto alla Società, avvalendosi dell'apposito "Modulo denuncia sinistro da Incendio", allegato al Fascicolo Informativo.** La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità ed il recapito delle persone interessate.
- c) dare avviso dell'esistenza di altre assicurazioni, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, ed indicarne il nome ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice Civile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 15 della presente Sezione.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.**

L'Assicurato deve altresì:

- d) **fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, nei cinque giorni successivi al verificarsi dell'evento dannoso, precisando in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società);**
- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### **Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato (o la Contraente) che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata;

oppure,

b) fra due periti che la Società e l'Assicurato possono nominare con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza del solo Assicurato, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società e l'Assicurato sostengono le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo rimane impregiudicato il diritto della Società e dell'Assicurato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 12 - Mandato dei periti**

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.9 - Obblighi in caso di sinistro della presente Sezione;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.13 - Valore delle cose assicurate della presente Sezione;
4. procedere alla definizione del danno ai sensi dell'art.14 - Determinazione del danno della presente Sezione.

I risultati delle valutazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale - con allegate le stime dettagliate - da redigersi in doppio esemplare, uno per l'Assicurato ed uno per la Società.

**I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono obbligatori sia per l'Assicurato sia per la Società, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali; resta impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### **Art. 13 - Valore delle cose assicurate**

Ai fini della determinazione della percentuale di danno di cui all'art.16 della presente Sezione Incendio l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **“Fabbricato”**: si stima il relativo “valore a nuovo”, convenzionalmente inteso come la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area;
- **“Contenuto”**: si stima il relativo “valore a nuovo”, convenzionalmente inteso come il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.

### **Art. 14 - Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna delle partite di seguito riportate.

Per il **“Fabbricato”** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, escludendo il valore dell'area, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Al valore così determinato viene dedotto il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento dei residui stessi;
- il secondo, in seguito detto “supplemento di indennizzo”, pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Se il fabbricato, nel corso dei tre anni successivi al verificarsi del sinistro, non viene ricostruito, il risarcimento viene limitato nella misura massima del suo valore venale. Dalla determinazione del valore venale resta escluso il valore del terreno.

Per il **“Contenuto”** l'ammontare del danno si determina deducendo dal “valore a nuovo” delle cose assicurate il “valore a nuovo” delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, con le seguenti eccezioni:

- per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti; il valore di rimpiazzo dei singoli pezzi viene determinato considerandone il solo valore di mercato, non tenendo conto pertanto del valore personale e/o da collezionista dei pezzi stessi;
- per oggetti di valore storico od artistico, nei quali un invecchiamento in genere non comporta una svalutazione/decremento del valore, il valore di rimpiazzo viene determinato considerando il solo valore di mercato, non tenendo conto pertanto del valore personale e/o da collezionista dei singoli oggetti.

**L'indennizzo delle partite relative al “Fabbricato” e al “Contenuto” non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo dell'indennizzo riportato al successivo art.17 della presente Sezione e nel Modulo di Adesione.**

Nel caso di fabbricati cointestati il Valore delle cose assicurate e la Determinazione del danno saranno entrambi calcolati sull'intero valore del Fabbricato e del relativo Contenuto .

### **Art. 15 - Altre assicurazioni (clausola di assicurazione di secondo rischio)**

Fermi restando i limiti riportati nei successivi artt.16 e 17 nonché l'oggetto dell'Assicurazione e le relative esclusioni di cui alla presente Sezione Incendio, **qualora per il medesimo evento dannoso operino anche**

**contratti assicurativi stipulati con altri assicuratori diversi dalla Società, la copertura assicurativa della Sezione Incendio sarà operante:**

- solo dopo esaurimento delle altre assicurazioni ossia per la parte di danno che supera l'indennizzo, aumentato delle eventuali franchigie che hanno ridotto l'indennizzo stesso, dovuto dagli altri assicuratori;
- per la parte di rischio non coperta dalle altre assicurazioni.

L'esistenza di altre assicurazioni deve essere comunicata alla Società dall'Assicurato (o dalla Contraente) in caso di sinistro, dandone avviso ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile.

#### **Art. 16 - Percentuale di danno oltre la quale agisce la copertura assicurativa**

La copertura assicurativa agisce purché il danno, determinato ai sensi del precedente art.14 della presente Sezione, sia superiore:

- al 60% del valore del "Fabbricato", calcolato secondo quanto previsto dall'art.13 - Valore delle cose assicurate della presente Sezione;
- al 60% del valore del "Contenuto", calcolato secondo quanto previsto dall'art.13 - Valore delle cose assicurate della presente Sezione.

#### **Art. 17 - Limite massimo dell'indennizzo (somma assicurata)**

L'indennizzo è a "primo rischio assoluto" cioè non si applica la regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile; la somma assicurata è pari al limite massimo dell'indennizzo di seguito riportato e tale somma costituisce anche il valore assicurato ai fini dell'applicazione dell'art.1914 del Codice Civile.

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata, indicata nel Modulo di Adesione e nel presente articolo, salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile.

Il limite massimo dell'indennizzo è pari a:

- 36.000,00 Euro relativamente al "Fabbricato";
- 9.000,00 Euro relativamente al "Contenuto".

**Nei limiti suddetti l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società a condizione che il danno sia superiore alla percentuale indicata al precedente art.16 della presente Sezione, tenuto conto, in caso di altre assicurazioni, di quanto disposto dall'art.15 della presente Sezione.**

#### **Art. 18 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato relativo al sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'art.4 – Esclusioni lettera d) della presente Sezione Incendio.

#### **Art. 19 - Proprietà comune**

La Società non risarcisce i danni alle parti di proprietà comune.

#### **Art. 20 - Cambio dell'abitazione nel periodo assicurativo**

Qualora l'Assicurato nel corso del periodo annuale di assicurazione cambi l'abitazione assicurata, l'assicurazione ha validità per la nuova abitazione e relativo contenuto, a condizione che il cambio di abitazione sia stato comunicato per iscritto alla Società con raccomandata A/R. Tale comunicazione deve

essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione di apposito “Modulo del cambio di abitazione assicurata”, allegato al Fascicolo Informativo, nel quale è descritto il nuovo rischio da assicurare.

La copertura assicurativa della vecchia abitazione resta valida fino alla data del trasloco indicata nel “Modulo del cambio di abitazione assicurata”.

La copertura assicurativa della nuova abitazione, a condizione che il rischio sia assicurabile, entra in vigore dalle ore 24 del quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’invio della suddetta raccomandata A/R alla Società purché la data di entrata in vigore sia successiva alla data di trasloco; se precedente entra in vigore alle ore 24 del giorno del trasloco.

## SEZIONE INFORTUNI

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione e rischio assicurato**

É considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l'Invalidità permanente.

**L'assicurazione copre il caso morte o invalidità permanente totale a seguito di infortunio che l'Assicurato subisca nell'espletamento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate, oppure nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.**

Sono considerati infortuni compresi nell'assicurazione:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze, le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie;
- g) le conseguenze di scariche elettriche o da contatto con sostanze corrosive;
- h) le distorsioni di articolazioni come stiramenti e strappi a muscoli, nervi, legamenti e capsule di arti o colonna vertebrale a seguito di improvviso scostamento da processi motori preordinati;
- i) quelli sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza;
- j) quelli subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- k) quelli subiti a causa di azioni di dirottamento o di pirateria aerea nei limiti e con le modalità riportati di cui all'art.4 - Rischio volo della presente Sezione;
- l) quelli conseguenti ad atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa.

Sono altresì compresi nella copertura assicurativa, in parziale deroga dell'art.1900 del Codice Civile, gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non era fisicamente integro e sano sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

### **Art. 2 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e dagli sport aerei in genere, salvo quanto previsto dall'art.4 - Rischio volo della presente Sezione;
- c) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni e da ubriachezza;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- e) dalla partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;
- f) in conseguenza di guerra, salvo quanto previsto dall'art.5 - Rischio guerra della presente Sezione, di insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
- g) in conseguenza di bradisismo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, mareggiate, cedimento, franamento e smottamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;

- h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- i) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere.

Sono altresì esclusi gli infortuni causati:

- j) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- k) dalla pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria;
- l) dalla pratica dei seguenti sport a qualunque titolo praticati: alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, hockey su prato, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, paracadutismo, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport aerei in genere, sport estremi (es. bungee jumping, torrentismo, idrospeed), sport subacquei;
- m) dalla pratica dei seguenti sport limitatamente alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti, effettuati sotto l'egida delle relative Federazioni Sportive, da tesserati abilitati alla pratica agonistica secondo le disposizioni vigenti: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci alpino e sci nautico.

Sono naturalmente escluse dall'assicurazione le invalidità permanenti o la morte derivanti direttamente o indirettamente da malattia.

### **Art. 3 - Persone non assicurabili e limiti d'età**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone che sono affette da difetti fisici o mutilazioni rilevanti oppure siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici.

L'assicurazione non copre gli infortuni direttamente conseguenti al manifestarsi di un attacco epilettico.

**Pertanto, in conformità con quanto disposto all'art.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Norme comuni, qualora risulti che l'Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione fosse affetto da alcuna delle patologie su elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.**

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato, limitatamente alla persona assicurata colpita da affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all'insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili.

**La copertura assicurativa è prestata in favore di persone di età, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non inferiore a 18 anni e non superiore ai 75 anni.**

### **Art. 4 - Rischio volo**

Sono esclusi dalla garanzia i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aeroclub, della Contraente o dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato durante i viaggi aerei effettuati come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter.

Sono inoltre compresi gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento, subito dall'Assicurato in qualità di passeggero, compreso quindi l'eventuale viaggio aereo di

trasferimento dal luogo dove l'Assicurato è stato dirottato fino alla località di arrivo prevista dal biglietto aereo.

La garanzia è operativa nei limiti dei massimali indicati agli articoli della presente Sezione: 9 - Morte da infortunio, 10 - Morte presunta e 11 - Invalidità Permanente Totale (somma assicurata).

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne discende.

#### **Art. 5 - Rischio guerra**

In deroga a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 15 giorni dall'inizio delle ostilità, solamente nel caso in cui l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

Limitatamente al rischio volo, di cui al precedente art.4 della presente Sezione, l'assicurazione si intende estesa agli eventi conseguenti a rischio guerra con esclusione di sorvoli o soste nei paesi in stato di guerra.

#### **Art. 6 - Infortuni occorsi durante il servizio militare**

L'assicurazione non è valida durante il servizio militare volontario in tempo di pace.

L'assicurazione non comprende:

- gli infortuni subiti durante l'arruolamento per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale, fermo il diritto per l'Assicurato di richiedere la risoluzione dell'assicurazione stessa;
- gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana, fermo il diritto per l'Assicurato di richiedere la sospensione dell'assicurazione.

#### **Art. 7 - Limiti territoriali**

L'assicurazione è valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in valuta corrente.

#### **Art. 8 - Limite per evento catastrofale (sinistri catastrofali)**

In caso di infortunio che colpisce contemporaneamente più assicurati in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà superare l'importo di Euro 600.000,00 qualunque sia il numero delle persone infortunate assicurate con la presente Polizza Collettiva e con eventuali altre polizze stipulate per lo stesso rischio con la Società.

Qualora le indennità liquidabili eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse saranno proporzionalmente ridotte.

#### **Art. 9 - Morte da infortunio (somma assicurata)**

Se l'infortunio, indennizzabile a termini delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, ha come conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, **la Società liquida al Beneficiario la somma assicurata per il caso di morte pari a 15.000,00 Euro.**

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente totale da infortunio.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa che lo stato dichiarato di "coma irreversibile" conseguente ad infortunio viene parificato alla morte.

#### **Art. 10 - Morte Presunta (somma assicurata)**

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, **la Società liquida al Beneficiario la somma assicurata per il caso di morte pari a 15.000,00 Euro.**

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi dell'articolo 58 e seguenti del Codice Civile.

Nel caso in cui, dopo il pagamento dell'indennizzo, risulti che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente totale eventualmente subita a seguito di infortunio.

#### **Art. 11 - Invalidità Permanente Totale (somma assicurata)**

E' indennizzabile, a termini delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, solamente l'infortunio che ha per conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale cioè che comporta un grado di invalidità per l'Assicurato uguale o superiore al 70%. **La Società liquida la somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale, pari a 15.000,00 Euro.**

Il grado di invalidità è accertato in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 (Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità - Percentuale di invalidità permanente industria), come in vigore al 24 luglio 2000.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l'indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il grado di invalidità permanente totale viene determinato nel momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate immutabili.

#### **Art. 12 - Non cumulabilità di indennità per invalidità permanente totale e morte**

L'indennità per invalidità permanente totale non è cumulabile con quella per morte a causa di infortunio.

Il diritto all'indennità per l'invalidità permanente totale è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga al Beneficiario l'importo liquidato od offerto.

#### **Art. 13 - Denuncia dell'infortunio**

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto **devono darne avviso entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, per iscritto alla Società, avvalendosi dell'apposito "Modulo denuncia sinistro da Infortunio", allegato al Fascicolo Informativo.** La denuncia di sinistro per infortunio conterrà l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità e circostanze dell'evento infortunistico e delle relative conseguenze dannose.

**L'inadempimento degli obblighi relativi all'avviso del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.** L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono altresì inviare per raccomandata alla Società, entro 15 giorni lavorativi dalla data di invio del "Modulo denuncia sinistro da Infortunio", il certificato del medico curante o del Pronto Soccorso contenente

l'indicazione della prognosi e della natura delle lesioni ovvero copia della cartella clinica; quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato, deve esserne dato dagli aventi diritto immediato avviso telegrafico alla Società e successivamente inviato, non appena disponibile, il certificato di morte.

In seguito all'infortunio l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; quando durante il periodo di cura sopravvenga la morte, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia anche attraverso specifici formulari. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto.

#### **Art. 14 - Criteri di indennizzabilità**

La Società liquida l'indennizzo convenuto soltanto in caso di infortunio che risulti indennizzabile a termini delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, indipendente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente totale è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

#### **Art. 15 - Controversie – Arbitrato irrituale**

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado d'invalidità permanente la Società, l'Assicurato o suoi aventi diritto si obbligano a devolvere la controversia ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici dove ha sede l'Assicurato. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

La Società e l'Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per il terzo medico.

**Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per la Società e l'Assicurato, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.**

E' data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità e comunque entro due anni, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad un momento successivo da definirsi dal collegio stesso.

## MODULO DENUNCIA SINISTRO DA INCENDIO

**Da inviare entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza  
(Polizza Collettiva n° 2/2011 - art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Incendio)**

Inviare la richiesta scritta a : Wiener Städtische AG – Ufficio DANNI  
 via **Fax** al numero 06 51070129  
 per **posta** in Via Cristoforo Colombo, 112 – 00147 Roma  
 via **e-mail** a [wiener@wieneritalia.com](mailto:wiener@wieneritalia.com)  
 Per informazione sui sinistri **800 927412** (servizio disponibile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal lunedì al giovedì. La chiamata da rete fissa nazionale è gratuita)

### Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME				CODICE FISCALE			
SESSO		DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA		PROV. NASCITA	
<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		GG MM AA					
				NAZIONE DI NASCITA			

<b>RESIDENZA</b>			
INDIRIZZO (inserire numero civico, scala ed interno):		COMUNE	CAP
			I-
RECAPITO TELEFONICO		INDIRIZZO E-MAIL	

assicurato con polizza collettiva n° 2/2011 riservata ai titolari della Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da SIVINVEST S.p.A., invia la presente per denunciare il sinistro avvenuto alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_

INDIRIZZO		COMUNE	CAP	PROV.
			I-	

Descrizione particolareggiata e dettagliata dell'avvenimento nonché indicazione delle relative cause e conseguenze se conosciute: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

L'abitazione e/o il contenuto è assicurato anche presso altri assicuratori contro i danni da incendio?  **SI**  **NO**

Se SI, indicare il nome degli altri assicuratori con cui si è assicurati contro i danni da incendio: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Si allega:  
 Copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (se già disponibile)  
 Copia del Modulo di Adesione  
 Elenco dettagliato dei danni subiti (cfr. art. 9 lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Sezione Incendio)  
 Altro: documentazione che verrà inviata in seguito \_\_\_\_\_

**Resta fermo quanto previsto in polizza in merito agli obblighi successivi alla denuncia di sinistro.**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (luogo) \_\_\_\_\_ (data) \_\_\_\_\_ (Firma dell'Assicurato)

## MODULO DENUNCIA SINISTRO DA INFORTUNIO

**Da inviare entro tre giorni da quando l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità (Polizza Collettiva n° 2/2011 - art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione- Sezione Infortunio)**

Inviare la richiesta scritta a: Wiener Städtische AG – Ufficio DANNI  
 via **Fax** al numero 06 51070129  
 per **posta** in Via Cristoforo Colombo, 112 – 00147 Roma  
 via **e-mail** a [wiener@wieneritalia.com](mailto:wieder@wieneritalia.com)  
 Per informazione sui sinistri **800 927412** (servizio disponibile dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal lunedì al giovedì. La chiamata da rete fissa nazionale è gratuita)

### II/La sottoscritto/a (Assicurato o i suoi aventi diritto)

COGNOME E NOME				CODICE FISCALE			
SESSO		DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA		PROV. NASCITA	
<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		GG   MM   AA					
						NAZIONE DI NASCITA	
<b>RESIDENZA</b>							
INDIRIZZO				COMUNE		CAP	PROV.
						I-	
RECAPITO TELEFONICO				INDIRIZZO E-MAIL			

con riferimento alla polizza collettiva n° 2/2011 riservata ai titolari della Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da SIVINVEST S.p.A.

### Denuncia

l'infortunio avvenuto alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ in località

INDIRIZZO		COMUNE		CAP	PROV.
				I-	

Descrizione particolareggiata e dettagliata delle modalità e circostanze dell'evento infortunistico e delle relative conseguenze dannose

---



---



---

Si allega:

- Certificato del medico curante o del Pronto Soccorso contenente l'indicazione della prognosi e della natura delle lesioni ovvero copia della cartella clinica (in caso di morte dell'Assicurato anche il certificato di morte)
- Copia del Modulo di Adesione
- Altro: documentazione che verrà inviata in seguito \_\_\_\_\_

**Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.**

**Resta fermo quanto previsto in polizza in merito agli obblighi successivi alla denuncia di sinistro.**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (luogo) (data)

\_\_\_\_\_  
 (Firma dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto)

**MODULO DEL CAMBIO DI ABITAZIONE ASSICURATA**  
**(Polizza Collettiva n° 2/2011 - art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Incendio)**

Inviare il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto con raccomandata A/R a  
**Wiener Städtische AG – Ufficio danni – Via Cristoforo Colombo, 112 – 00147 Roma**

**II/La sottoscritto/a**

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
----------------	----------------

Comunica che il giorno del trasloco è:

G	G	M	M	A	A	A	A

N.B.: La copertura assicurativa della vecchia abitazione resta valida fino alla data del trasloco. Per l'entrata in vigore della copertura assicurativa della nuova abitazione vedi art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione Incendio.

**NUOVA ABITAZIONE DA ASSICURARE:**

INDIRIZZO		NUMERO CIVICO	SCALA	INTERNO
COMUNE	CAP	PROV.	<b>SUPERFICIE IN METRI QUADRI DELL'ABITAZIONE DA ASSICURARE:</b>	
	I-		MQ	
RECAPITO TELEFONICO	INDIRIZZO E-MAIL			

**Di seguito si riportano i dati identificativi relativi alla nuova abitazione da assicurare**

**La nuova abitazione da assicurare è:**

(indicare un'unica opzione)  di proprietà dell'Assicurato     in locazione all'Assicurato     altro (specificare) \_\_\_\_\_

**La nuova abitazione da assicurare è:**

(indicare un'unica opzione)  Residenza     Domicilio     Residenza e Domicilio     altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Struttura e caratteristiche del fabbricato relativo alla nuova abitazione da assicurare:**

- Il fabbricato è costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o in muratura, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili (sono tollerati l'utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, solai e armature del tetto, e comunque l'uso di diverse caratteristiche costruttive e/o materiali combustibili, per una superficie complessiva non superiore a 1/5 del totale delle pareti esterne e dell'area coperta)?  SI     NO

---

- Meno di un terzo della superficie del fabbricato viene utilizzato per attività lavorative?  SI     NO

---

- Il fabbricato è ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano?  SI     NO

---

- Il rischio è stato già valutato ed accettato da altre Compagnie assicurative? (Se non è stato mai valutato rispondere "SI")  SI     NO

**Qualora l'Assicurato risponda "NO" ad una delle suddette domande la copertura assicurativa incendio non entra in vigore.**

_____	_____	_____
(luogo)	(data)	(Firma dell'Assicurato)

**AVVERTENZA IMPORTANTE  
RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI CAMBIO ABITAZIONE**

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste possono compromettere il diritto alla prestazione; prima della sottoscrizione verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel presente Modulo.

## MODULO DI ADESIONE

**Contratto di assicurazione in forma collettiva per la copertura dei rischi della civile abitazione derivanti da Incendio e della persona per Infortunio, riservata ai titolari della Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da**



### AVVERTENZE IMPORTANTI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE

- a) Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
- b) Prima della sottoscrizione, il soggetto di cui al punto precedente deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel Modulo.

**Per qualsiasi informazione sul contratto di assicurazione è disponibile un Call Center dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal Lunedì al Giovedì.**



La chiamata da rete fissa nazionale è gratuita

### AGENZIA ALLA QUALE E' ASSEGNATA LA POLIZZA COLLETTIVA

**AGENZIA 0571 SIVINSURANCE SRL**  
Via Roma, 17 – CAP 06061 – Castiglione del Lago (PG)  
Numero iscrizione R.U.I. A000386868  
e-mail SIVINSURANCE@PEC.IT

**Direzione per l'Italia: I-00147 Roma • Via Cristoforo Colombo, 112 • Tel. +39-06-5107011 • Fax +39-06-51070129**



WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group • Iscritta al registro delle Società del Tribunale del Commercio di Vienna n. FN 333376i • Capitale sociale interamente versato Euro 10.000.000,00 • Sede: A-1010 Vienna • Schottenring 30 • Rappresentanza Generale per l'Italia: I-20124 Milano • Via Vittor Pisani 27 • R.E.A. Milano: 1588797/1999 • Registro Imprese Milano: 159837/1999 • Codice fiscale e Partita IVA: 12830730151

## MODULO DI ADESIONE alla Polizza Collettiva n° 2/2011

**ASSICURANDO**

COGNOME E NOME				CODICE FISCALE			
SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV. NASCITA	NAZIONE DI NASCITA			
<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	GG MM AA						
<b>RESIDENZA</b>							
INDIRIZZO			COMUNE	CAP	PROV.		
				-			
<b>RECAPITO DI CONTATTO (se diverso dalla residenza)</b>							
INDIRIZZO			COMUNE	CAP	PROV.		
				-			
RECAPITO TELEFONICO			INDIRIZZO E-MAIL				

La **SIVINVEST S.p.A.** ha stipulato con la Società **WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG** la Polizza Collettiva n° 2/2011 per assicurare ciascun titolare della Card Servizi Mediazione Creditizia emessa da Sivinest S.p.A., nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazioni della Polizza Collettiva, contro i seguenti rischi:

- a) **Sezione Incendio** (operante per danni da incendio superiori al 60% del valore del "Fabbricato" e del "Contenuto")  
**Abitazione di proprietà dell'Assicurato o in locazione all'Assicurato:**  
 Somma assicurata: € 36.000,00 relativamente al "Fabbricato"; € 9.000,00 relativamente al "Contenuto".  
**Si applica la clausola di assicurazione di secondo rischio** (cfr. art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazioni – Sezione Incendio)
- b) **Sezione Infortuni** (morte ed invalidità permanente totale con un grado di invalidità non inferiore al 70% dell'Assicurato)  
 Somma assicurata: €15.000,00 a seguito di infortunio.

**DATI CONTRATTUALI**

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato possono compromettere il diritto all'indennizzo.**

**SEZIONE INCENDIO** – di seguito vengono riportati i dati identificativi relativi all'abitazione da assicurare

L'abitazione da assicurare è:

(indicare un'unica opzione)  di proprietà dell'Assicurato  in locazione all'Assicurato  altro (specificare) \_\_\_\_\_

L'abitazione da assicurare è:

(indicare un'unica opzione)  Residenza  Domicilio  Residenza e Domicilio  altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Caratteristiche dell'abitazione da assicurare :**

INDIRIZZO			NUMERO CIVICO	SCALA	INTERNO
COMUNE	CAP	PROV.	<b>SUPERFICIE IN METRI QUADRI DELL'ABITAZIONE DA ASSICURARE:</b>		MQ
	-				

**Struttura e caratteristiche del fabbricato relativo all'abitazione da assicurare:**

- Il fabbricato è costruito con strutture portanti verticali in cemento armato o in muratura, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili (sono tollerati l'utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, solai e armature del tetto, e comunque l'uso di diverse caratteristiche costruttive e/o materiali combustibili, per una superficie complessiva non superiore a 1/5 del totale delle pareti esterne e dell'area coperta)?  SI  NO
- Meno di un terzo della superficie del fabbricato viene utilizzato per attività lavorative?  SI  NO
- Il fabbricato è ubicato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano?  SI  NO
- Il rischio è stato già valutato ed accettato da altre Compagnie assicurative? (Se non è stato mai valutato rispondere „SI“)  SI  NO

**Qualora l'Assicurando risponda "NO" ad una delle suddette domande la copertura assicurativa incendio non entra in vigore.**

**SEZIONE INFORTUNI** – Il sottoscritto in qualità di Assicurando dichiara di:

- Godere attualmente di buona salute  SI  NO
- Non essere affetto da difetti fisici o mutilazioni rilevanti nonché non essere affetto e non essere stato affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidei, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sindromi e disturbi mentali organici.  SI  NO
- avere una età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni  SI  NO

**Qualora l'Assicurando risponda "NO" ad una delle suddette domande la copertura assicurativa infortuni non entra in vigore.**

## DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

Il sottoscritto **Assicurando** dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, copia del Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni Generali di Assicurazione (tali documenti sono anche disponibili presso il sito della Società [www.wieneritalia.com](http://www.wieneritalia.com)).

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(luogo)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(Firma dell'Assicurando)

### Inoltre il sottoscritto **Assicurando**:

- dichiara, ad ogni effetto di legge, che le informazioni e le risposte contenute nel presente Modulo di Adesione, necessarie alla valutazione del rischio, sono veritiere e che non ha taciuto alcuna circostanza in relazione alle domande o alle dichiarazioni riportate assumendo ogni responsabilità delle risposte e dichiarazioni stesse anche se scritte da altri;
- proscioglie dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima sia dopo la sottoscrizione della presente Modulo di Adesione nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti o gli Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardano, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Società credesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione o documentazione;
- acconsente che la Società fornisca informazioni sul suo conto ad altri Enti a fini assicurativi o riassicurativi;
- prende atto che qualora abbia risposto "NO" ad una delle suddette domande le coperture assicurative per incendio e/o infortunio non entrano in vigore;
- prende atto che l'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza Collettiva del presente Modulo di Adesione ed ha durata 12 mesi dal momento della entrata in vigore della copertura assicurativa senza tacito rinnovo (cfr. art.11 Condizioni Generali di Assicurazione - Norme Comuni).

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(luogo)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(Firma dell'Assicurando)

## CLAUSOLA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ricevuta, ed ai sensi degli articoli 23 e 24 del "Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) acconsente al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice per le finalità assicurative indicate al punto 1 della predetta **informativa riportata sul retro del presente Modulo di Adesione**. Il consenso riguarda il trattamento (comprese le comunicazioni e i trasferimenti) effettuato sia dalla Società assicuratrice che dai soggetti facenti parte della "catena assicurativa" indicati sempre al punto 1 della predetta informativa.

Firma dell'Assicurando \_\_\_\_\_

- Acconsente altresì al trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali indicate al punto 2 della predetta informativa

*(barrare una delle sottostanti caselle)*

**SI** **Acconsente**

**Non acconsente**  **NO**

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Firma dell'Assicurando \_\_\_\_\_

# INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo, come previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato "Codice"), sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

## 1 - Trattamento dei dati personali per finalità assicurative <sup>(1)</sup>

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

## 2 - Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle poste *nell'apposito riquadro "privacy" predisposto nella proposta di assicurazione*.

## 3 - Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

## 4 - Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è **WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group** con sede legale in Vienna - Schottenring 30 (Austria).

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano

DIREZIONE PER L'ITALIA: Via Cristoforo Colombo, 112 - 00147 Roma - telefono 06 510701 - fax 06 51070129.

Il Responsabile del trattamento è il Rappresentante Amministrativo, domiciliato per la funzione presso la Direzione per l'Italia in Via Cristoforo Colombo, 112, Roma, e l'elenco aggiornato degli altri responsabili può essere visionato inoltrando la richiesta ai seguenti numeri tel. 06.5107011 - fax 06.51070129

## 5 - Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Wiener Städtische AG - Direzione per l'Italia, Servizio Privacy, Via Cristoforo Colombo 112 - 00147 Roma, telefono 06 5107011, fax 06 51070129, e-mail [wienner@wienneritalia.com](mailto:wienner@wienneritalia.com) (10).

*Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma in calce nell'apposito riquadro "privacy" predisposto nella proposta di assicurazione.*

### NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 6, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 6, sesto e settimo trattino).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
  - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito);
  - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 8);
  - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
  - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
  - organismi consorziati propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (per il ramo assicurativo interessato):
    - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consorziale dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;
    - Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
  - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 7) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattamenti precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6, secondo trattino).
- 10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

**Il presente Fascicolo Informativo è aggiornato al 1° settembre 2011**

